



Fondo Pensione FNM

STATUTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.09.2018

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari e Iscritti
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE FNM

- Art. 14 - Organi del Fondo Pensione FNM
- Art. 15 - Assemblea dei delegati degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei delegati degli Iscritti – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei delegati degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo Pensione FNM
- Art. 23 bis – Direttore del Fondo Pensione FNM
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Conflitti d'interesse
- Art. 29 - Gestione amministrativa
- Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

- Art. 32 - Modalità di adesione
- Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli Iscritti
- Art. 34 - Comunicazioni e reclami
- Art. 35 - Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto
- Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo Pensione FNM e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 - Rinvio

**PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE**

1. Il Fondo Pensione Ferrovie Nord Milano costituito in data 22/7/1992, ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Codice civile, assume la denominazione di "Fondo Pensione FNM".
2. Il Fondo Pensione FNM è costituito in virtù di quanto stabilito dagli accordi aziendali stipulati dalle Società del Gruppo FNM che vi aderiscono (inteso quale comprensivo delle Società che siano o siano state legate da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), e successive modifiche e/o integrazioni introdotte dagli accordi collettivi successivi.
3. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per la "contribuzione aggiuntiva" di cui all'art. 1 comma 171 primo periodo, della legge 205/2017 come prevista dall'art. 38 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015.
4. Il Fondo Pensione FNM ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
5. Il Fondo Pensione FNM ha sede in Milano, piazzale Luigi Cadorna 14, presso la Direzione di FNM S.p.A.

**ARTICOLO 2
FORMA GIURIDICA**

1. Il Fondo Pensione FNM ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

**ARTICOLO 3
SCOPO**

1. Il Fondo Pensione FNM ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Iscritti ed all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo Pensione FNM non ha scopo di lucro.

**PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE FNM E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

**ARTICOLO 4
REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA**

1. Il Fondo Pensione FNM è in regime di contribuzione definita.
2. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione FNM è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

**ARTICOLO 5
DESTINATARI E ISCRITTI**

1. Sono destinatari del Fondo Pensione FNM i dipendenti delle Società iscritte ai quali siano esplicitamente applicati gli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 1.
2. Sono iscritte al Fondo Pensione FNM le Società facenti parte del Gruppo FNM ai cui dipendenti sono applicati gli accordi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
3. L'iscrizione al Fondo Pensione FNM è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità

Fondo Pensione FNM

stabilite dal Regolamento.

4. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM i destinatari di cui al comma 1 che abbiano aderito esplicitamente ed anche coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del TFR secondo le normative vigenti. A seguito dell'adesione tacita, anche a tali Iscritti deve essere consegnata la Nota Informativa sulle caratteristiche generali del Fondo Pensione FNM.
5. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM coloro che al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza decidano di mantenere aperta la posizione a condizione che alla data del pensionamento, possano far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
6. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM coloro che percepiscono le rendite previste dal presente Statuto.
7. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM coloro che pur avendo perso i requisiti di partecipazione mantengono la posizione individuale accantonata presso il Fondo stesso.
8. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna la Nota Informativa sulle caratteristiche generali del Fondo Pensione FNM predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
9. La domanda di adesione, indirizzata al Fondo Pensione FNM, deve essere corredata della documentazione stabilita dal Regolamento necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.
10. Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione del Fondo Pensione FNM, i Delegati all'Assemblea di cui al successivo art. 17 e gli Iscritti, se dipendenti, eleggono domicilio presso la Società in cui prestano servizio.
11. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM i lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) che, pur non avendo aderito volontariamente, ricevono da parte del datore di lavoro il versamento del contributo contrattuale previsto dagli accordi sottoscritti dalle fonti istitutive.

ARTICOLO 6 SCELTE DI INVESTIMENTO

1. La gestione sarà realizzata tramite la stipula di contratti assicurativi, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 209/2005, con primarie imprese assicurative.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente e nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell'iscritto, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata.
3. Nel comparto garantito confluiranno anche i versamenti relativi ai contributi contrattuali previsti dagli accordi sottoscritti dalle fonti istitutive.
4. La Nota Informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni assicurative, i diversi profili di rischio e rendimento e determina le modalità di allocazione della posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative.
5. In caso di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto garantito del Fondo Pensione FNM.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità operative per l'applicazione di quanto sopra previsto.

ARTICOLO 7 SPESE

1. L'iscrizione al Fondo Pensione FNM comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dell'Iscritto e delle Società iscritte al Fondo stesso.
I criteri e l'ammontare della quota di rimborso delle spese a carico di ciascun aderente e di ciascuna Società verranno fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

4/21

Fondo Pensione FNM

Fondo Pensione FNM

- ne;
- a.2) direttamente a carico dell'Iscritto in percentuale dei contributi versati e del rendimento della gestione assicurativa;
 - a.3) indirettamente a carico dell'Iscritto in percentuale sul rendimento della gestione assicurativa;
 - b) spese relative alla fase di erogazione della rendita.
 - c) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea.
 - d) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
2. Le spese di cui al precedente comma 1 si applicano ai titolari di tutte le posizioni aperte a qualsiasi titolo presso il Fondo Pensione FNM.
 3. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli importi e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
 4. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli importi, i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli Iscritti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli stessi e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo Pensione FNM e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ARTICOLO 8 CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo Pensione FNM può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. Gli Iscritti ed i loro datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui al precedente art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I datori di lavoro delle aziende in cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1 comma 3 sono obbligati al versamento del "contributo aggiuntivo" a carico del datore di lavoro stesso.
4. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e dei lavoratori iscritti può essere stabilita dalla contrattazione aziendale in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del DLgs 252/2005.
5. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'Iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione FNM ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
7. L'adesione al Fondo Pensione FNM realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi e salve le previsioni degli accordi aziendali di cui al precedente art. 1.
8. L'adesione al Fondo Pensione FNM realizzata tramite il contributo contrattuale non comporta obblighi di contribuzione a carico del lavoratore.
9. In costanza del rapporto di lavoro l'Iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo Pensione FNM. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
10. L'Iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione FNM oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo Pensione FNM di eventuali spese e costi dovuti al mancato adempimento contributivo.

12. Gli Iscritti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai contratti di cui al precedente art. 1, e gli Iscritti per i quali si verifichi una sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, possono comunque versare al Fondo Pensione FNM, su base volontaria, la contribuzione a proprio carico, con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Iscritto, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a2. e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La Nota Informativa descrive le modalità di rivalutazione e di determinazione del valore della posizione individuale.

ARTICOLO 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8 comma 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'Iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'Iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi ed abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'Iscritto può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione a titolo di RITA, l'Iscritto ha facoltà di richiedere, con conferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'Iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di

Fondo Pensione FNM

capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Isritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Isritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'Isritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'Isritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 12 commi 5 e 6.

**ARTICOLO 11
EROGAZIONE DELLA RENDITA**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensione FNM stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene convertita in rendita vitalizia.
3. Le condizioni e le forme di rendita erogate sono riportate nella Nota informativa.

**ARTICOLO 12
TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. L'Iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FNM, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo Pensione FNM
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FNM prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare fino all'intero la posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del DLgs 252/2005.
Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro.
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione FNM, anche in assenza di contribuzione. In tale ipotesi l'Iscritto può eventualmente alimentare la propria posizione individuale nel tempo con versamenti contributivi volontari in misura da lui liberamente fissata. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la cadenza e le modalità di corresponsione della contribuzione volontaria prevista dalla presente lettera.
3. In caso di decesso dell'Iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la posizione individuale è riscattata dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione FNM.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo Pensione FNM provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
6. L'esercizio delle facoltà di trasferimento o di riscatto avvengono sulla base di una esplicita richiesta dell'Iscritto, da proporsi con lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo Pensione FNM.
7. Le modalità ed i termini per la richiesta e le procedure per gli adempimenti a carico del Fondo Pensione FNM sono specificati nel Regolamento di cui all'art. 20 comma 2 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 13 ANTICIPAZIONI

1. L'Iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Iscritto e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE FNM

ARTICOLO 14 ORGANI DEL FONDO PENSIONE FNM

1. Sono organi del Fondo Pensione FNM:
 - l'Assemblea dei Delegati degli Iscritti;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 15 ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Delegati restano in carica tre anni (esercizi) e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI – ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - a. approvazione del bilancio annuale e della relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo Pensione FNM;
 - c. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - e. determinazione degli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora non dipendenti delle Società iscritte;
 - f. determinazione degli eventuali compensi per il Collegio dei Sindaci, qualora non dipendenti delle Società iscritte;
 - g. revoca degli Amministratori;
 - h. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - i. attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della funzione di controllo contabile a soggetti esterni - revisore contabile o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia;
 - j. revoca della funzione di controllo contabile;
 - k. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'incaricato della funzione di controllo contabile.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a. modifiche dell'atto costitutivo del Fondo Pensione FNM;
 - b. modifiche dello Statuto del Fondo Pensione FNM proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. scioglimento del Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 17

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo lettera, telex, telefax o mezzi telematici ed informatici, con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 10, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento al Fondo Pensione FNM.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un'ora da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiu-

- sura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
 7. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
 8. L'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto del Fondo Pensione FNM, è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati.
 9. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati presenti o rappresentati.
 10. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento del Fondo Pensione FNM è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea, anche in seconda convocazione.
 11. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
 12. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato può essere portatore al massimo di una delega.
 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
 14. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.
 15. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo Pensione FNM è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori iscritti e metà in rappresentanza delle Società iscritte.
2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - 4.1 In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 4.2 In assenza di accordo:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società iscritti, provvedono, disgiuntamente, alla elezione della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste.
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili.
 - c) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte.
 - d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte,

ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

e) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori iscritti ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società iscritte costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo Pensione FNM.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente del Fondo Pensione FNM.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 15.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà l'Assemblea che procederà al ripristino della condizione di pariteticità dell'organo per integrazione del o dei componenti cessati. Qualora la cessazione di Amministratori non comporti il venir meno della pariteticità dell'organo e sia garantito il numero minimo di componenti, l'integrazione potrà essere effettuata alla prima convocazione di assemblea utile.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo Pensione FNM che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla stessa componente del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario viene invece eletto nell'ambito dei membri di rappresentanza dei lavoratori;
 - b) convoca l'Assemblea;
 - c) delibera le modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art. 36;
 - d) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

Fondo Pensione FNM

- e) delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo Pensione FNM dalla legislazione vigente pro-tempore;
 - f) definisce l'organizzazione del Fondo Pensione FNM;
 - g) cura la trasparenza del Fondo Pensione FNM nella comunicazione agli Iscritti;
 - h) predispone ed aggiorna la Nota informativa di cui al precedente art. 5, comma 8;
 - i) cura la gestione del Fondo Pensione FNM;
 - j) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo Pensione FNM;
 - k) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo Pensione FNM;
 - l) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
 - m) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
 - n) delibera le modifiche del Regolamento;
 - o) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati degli Iscritti;
 - p) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo Pensione FNM e alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
 - q) nomina anche nel proprio ambito il Responsabile del Fondo Pensione FNM di cui al successivo art. 23.
 - r) Nomina il Direttore Generale del Fondo Pensione FNM e gli attribuisce le funzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 23 bis.
 - s) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri all'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 22.
4. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo lettera, telex, telefax o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
- La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Consigliere anziano.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgi-

Fondo Pensione FNM

- mento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica componenti il Consiglio stesso, salvo il caso di cui al precedente art. 20 comma 4.
 6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
 7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo Pensione FNM per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
 8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo Pensione FNM sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti le Società e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo Pensione FNM e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo Pensione FNM:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione FNM;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo Pensione FNM;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e dello Statuto unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
 - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione FNM, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza a cui il Consiglio di Amministrazione può attribuire compiti definiti.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
7. Il Segretario redige processo verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere.

**ARTICOLO 23
RESPONSABILE DEL FONDO PENSIONE FNM**

1. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo Pensione FNM dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo Pensione FNM:
 - a. verificare che la gestione del Fondo Pensione FNM sia svolta nell'esclusivo interesse degli Iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - b. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Iscritti.
7. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

**ARTICOLO 23 bis
DIRETTORE GENERALE DEL FONDO PENSIONE FNM**

1. Il Direttore Generale del Fondo Pensione FNM è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale del Fondo Pensione FNM svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione, mediante apposite delibere, attribuisce al Direttore Generale del Fondo Pensione FNM, secondo le necessità del Fondo stesso, tutte o parte delle seguenti funzioni:
 - a) Attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Organizzazione dei processi di lavoro;
 - c) Gestione del personale e utilizzo efficiente delle risorse;
 - d) Controllo delle attività affidate dal Consiglio di Amministrazione in outsourcing;
 - e) Supporto all'Organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo analisi in ordine alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo Pensione FNM;
 - f) Supporto al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale ai fini del corretto esercizio delle competenze ad esso proprie;
 - g) Assunzione del ruolo di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196 del 2003;
 - h) invio alla Commissione di Vigilanza, con successiva informazione al Presidente, delle segnalazioni relative all'operatività del Fondo Pensione FNM ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa in vigore;
 - i) Cura, anche attraverso l'eventuale predisposizione di un apposito Registro, della trattazione degli esposti.

**ARTICOLO 24
COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea, di cui metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza delle Società iscritte.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - 4.1 In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 4.2 In assenza di accordo:
 - a) per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive o dai Delegati e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati della relativa componente (lavoratori e Società iscritti).
 - b) Ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e Società iscritti) i sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 4 mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente individuandolo di volta in volta tra i rappresentanti della parte che già non esprima il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.

**ARTICOLO 25
COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo Pensione FNM, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo Pensione FNM e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Qualora l'Assemblea non abbia provveduto ad attribuire la funzione di controllo contabile a soggetti esterni - revisore contabile o società di revisione, al Collegio è attribuita anche la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis terzo comma e seguenti del Codice Civile.
4. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado

di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione FNM e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Delle comunicazioni a COVIP il Collegio invia copia al Presidente del Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 26

COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera, telex, telefax o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da comunicare, a ciascun componente il Collegio dei Sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Sindaco anziano.
3. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o con mezzi telematici ed informatici, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al fondo medesimo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
10. La carica di componente del Collegio dei Sindaci, è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo Pensione FNM.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ARTICOLO 27

INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse finanziarie del Fondo Pensione FNM destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di fondi pensione preesistenti.

ARTICOLO 28

CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo Pensione FNM è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

**ARTICOLO 29
GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Al Fondo Pensione FNM spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo Pensione FNM compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Iscritti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli Iscritti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo Pensione FNM adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo Pensione FNM e degli Iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

**ARTICOLO 30
SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE
E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili previsti dalla normativa vigente.
2. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo Pensione FNM sono redatti in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**ARTICOLO 31
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato della funzione di revisore legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo Pensione FNM durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Iscritti possano prenderne visione.

**PARTE V
RAPPORTI CON GLI ISCRITTI**

**ARTICOLO 32
MODALITÀ DI ADESIONE**

1. L'associazione al Fondo Pensione FNM avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno mani-

Fondo Pensione FNM

festato la volontà di associarsi al Fondo Pensione FNM deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo Pensione FNM verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'Iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo Pensione FNM.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo Pensione FNM; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo Pensione FNM e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo Pensione FNM e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo Pensione FNM, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'Iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM in modalità automatica i lavoratori a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato) che, pur non avendo aderito volontariamente, ricevono da parte del datore di lavoro il versamento del contributo contrattuale previsto dagli accordi sottoscritti dalle Fonti Istitutive di cui all'art. 1 comma 3.

ARTICOLO 33

TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI

1. Il Fondo Pensione FNM mette a disposizione degli Iscritti: lo Statuto, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'Iscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo Pensione FNM. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni normative vigenti, viene inviata annualmente all'Iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

ARTICOLO 34

COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM definisce le modalità attraverso le quali gli Iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Iscritti nella Nota informativa.

ARTICOLO 35

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato d'accordo dai primi due arbitri, e - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. Il collegio giudicherà secondo diritto e senza formalità.
4. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

5. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

**PARTE VI
NORME FINALI**

**ARTICOLO 36
MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo Pensione FNM salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.
4. Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere trasmesse, a cura del Presidente del Fondo Pensione FNM, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

**ARTICOL 37
CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO PENSIONE FNM
E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo Pensione FNM si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo Pensione FNM.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo Pensione FNM a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo Pensione FNM nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo Pensione FNM.
4. In caso di liquidazione del Fondo Pensione FNM, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Iscritti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
6. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:
 - a. trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - b. riscatto della posizione individuale.

**ARTICOLO 38
RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Milano, 12 settembre 2018